

CONSORZIO DI AREA VASTA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA (C.A.V.)
costituito ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e dagli articoli 8, 9 e 33
della L.R. Piemonte n. 1/2018,
denominato "CONSORZIO RIFIUTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA"

CONVENZIONE

Art. 1. (Oggetto)

1. In adempimento a quanto prescritto dall'art. 7 comma 1 lettera b) e dagli articoli 8, 9 e 33 della L.R. Piemonte n.1/2018, il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola siglato "Coub VCO" previsto dall'art. 12 comma 5 della L.R. Piemonte n. 24/2002, è trasformato nel Consorzio di Area Vasta (C.A.V.) denominato: "CONSORZIO RIFIUTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA", siglabile "C.R. VCO", con sede in Verbania via Olanda n. 57, composto dai seguenti comuni: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bée, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello Carpugnino, Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Maserà, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbanò, Santa Maria Maggiore, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villetta, Vogogna.

Art. 2. (Competenza consortile)

1. Competono al Consorzio le finalità e le funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previsti dalla legge nazionale e regionale, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano Regionale).

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7); effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.

5. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, predispone, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3. (Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti, il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di bacino di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) ed in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

2. La convenzione legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

3. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4. (Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di area vasta.

3. Ai sensi delle leggi vigenti, gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5. (Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.

2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6. (Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della trasformazione, secondo i valori di stima per essa indicati.

2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7. (Successione ed altri rapporti patrimoniali)

1. A seguito della trasformazione, il Consorzio di area vasta esercita la gestione tecnica – amministrativa dei contratti con i gestori e subentra automaticamente e di diritto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi quelli del personale del consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola. A seguito della trasformazione il Consorzio di area vasta subentra automaticamente e di diritto nella proprietà di tutti i beni immobili e mobili e nelle partecipazioni azionarie di proprietà del consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il consorzio di bacino, il singolo comune o la società di capitali.

2. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

3. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

4. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo: a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso; b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti; c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea; d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8. (Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata ventennale con decorrenza dal 1 gennaio 2019; ove ciò non sia possibile dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultimo sindaco firmatario, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione

dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9. (Disposizioni finali)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. In sede di prima attuazione, per garantire la funzionalità dell'ente:

- Il revisore dell'ex Coub VCO resterà in carica fino alla sua naturale scadenza.
- Il tesoriere dell'ex Coub VCO resterà in carica fino alla naturale scadenza del relativo contratto.

Si stabilisce che dal 1 gennaio 2019 il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2020-2020 DUP), il bilancio di previsione triennale 2019-2020-2021 e tutta la relativa documentazione propedeutica del nuovo consorzio trasformato sono quelli approvati dall'Assemblea Consortile del Coub VCO nel corrente anno 2018.

Sono confermati tutti i regolamenti adattati dall'assemblea consortile e dal Consiglio di amministrazione dell'ex Coub VCO fino alla loro eventualmente modifica, revoca o annullamento.

3. Dopo la costituzione (1 gennaio 2019 od altra diversa data come previsto dal precedente articolo 8 comma 1), il Sindaco del Comune con la maggiore quota di partecipazione provvede a convocare l'Assemblea Consortile per la nomina del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato di Controllo e Coordinamento. Per l'espletamento dei predetti adempimenti presta assistenza l'attuale segretario del Coub VCO.

3. La presente convenzione composta di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatta in forma digitale ex art. 15 della legge 241/1990 ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

4. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene sottoscritta con firma digitale e viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. 6.

Alla presente convenzione si allega lo Statuto in formato digitale (allegato 1), per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

N	COMUNE	DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE		ESTREMI SINDACO	FIRMA DIGITALE DEL SINDACO
		N.	DATA		
1	Antrona Schieranco				F.to digitalmente
2	Anzola d'Ossola				F.to digitalmente
3	Arizzano				F.to digitalmente
4	Arola				F.to digitalmente
5	Aurano				F.to digitalmente
6	Baceno				F.to digitalmente
7	Bannio Anzino				F.to digitalmente

8	Baveno			F.to digitalmente
9	Bée			F.to digitalmente
10	Belgirate			F.to digitalmente
11	Beura Cardezza			F.to digitalmente
12	Bognanco			F.to digitalmente
13	Borgomezzavalle			F.to digitalmente
14	Brovello Carpugnino			F.to digitalmente
15	Catasca Castiglione			F.to digitalmente
16	Cambiasca			F.to digitalmente
17	Cannero Riviera			F.to digitalmente
18	Cannobio			F.to digitalmente
19	Caprezzo			F.to digitalmente
20	Casale Corte Cerro			F.to digitalmente
21	Cavaglio Spocchia			F.to digitalmente
22	Ceppo Morelli			F.to digitalmente
23	Cesara			F.to digitalmente
24	Cossogno			F.to digitalmente
25	Craveggia			F.to digitalmente
26	Crevaladossola			F.to digitalmente
27	Crodo			F.to digitalmente
28	Cursolo Orasso			F.to digitalmente
29	Domodossola			F.to digitalmente
30	Druogno			F.to digitalmente
31	Falmenta			F.to digitalmente
32	Formazza			F.to digitalmente
33	Germagno			F.to digitalmente
34	Ghiffa			F.to digitalmente
35	Gignese			F.to digitalmente
36	Gravellona Toce			F.to digitalmente
37	Curro			F.to digitalmente
38	Intragna			F.to digitalmente
39	Loreglia			F.to digitalmente
40	Macugnaga			F.to digitalmente
41	Madonna del Sasso			F.to digitalmente
42	Malesco			F.to digitalmente
43	Masera			F.to digitalmente
44	Massiola			F.to digitalmente
45	Mergozzo			F.to digitalmente
46	Miazzina			F.to digitalmente
47	Montecrestese			F.to digitalmente
48	Montescheno			F.to digitalmente
49	Nonio			F.to digitalmente
50	Oggebbio			F.to digitalmente
51	Omegna			F.to digitalmente
52	Ornavasso			F.to digitalmente
53	Pallanzeno			F.to digitalmente
54	Piedimulera			F.to digitalmente
55	Pieve Vergonte			F.to digitalmente
56	Premeno			F.to digitalmente
57	Premia			F.to digitalmente
58	Premosello Chiovenda			F.to digitalmente
59	Quarna Sopra			F.to digitalmente
60	Quarna Sotto			F.to digitalmente
61	Re			F.to digitalmente
62	San Bernardino Verbano			F.to digitalmente
63	Santa Maria Maggiore			F.to digitalmente
64	Stresa			F.to digitalmente
65	Toceno			F.to digitalmente
66	Trarego Viggiona			F.to digitalmente
67	Trasquera			F.to digitalmente
68	Trontano			F.to digitalmente
69	Valstrona			F.to digitalmente
70	Vanzone con San Carlo			F.to digitalmente
71	Varzo			F.to digitalmente
72	Verbania			F.to digitalmente
73	Vignone			F.to digitalmente
74	Villadossola			F.to digitalmente

75	Villette				F.to digitalmente
76	Vogogna				F.to digitalmente